



COMUNE DI SAPONARA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

✉ Piazza Matrice, 98047 Saponara (Me) ☎ 090.33811 sito: www.comune.saponara.me.it
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00396920837

ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 15 AGO 2024

OGGETTO: Divieto di sosta e transito sulle spiagge dei mezzi a motore -Divieto di accensione di falò sulla spiaggia - Divieto di detenzione e di trasporto di materiale idoneo all'accensione di fuochi e di bevande alcoliche – Divieto di abbandono rifiuti.

IL SINDACO

Considerato che:

- nel periodo estivo vengono solitamente accesi molti falò sulla spiaggia del litorale di Saponara, in violazione dell'art. 3 punto 6 del D.D.G dell'Assessorato Territorio della Regione Siciliana n. 476 del 1° Giugno 2007;
- è stato sottoscritto in data 07.02.2024, trasmesso in pari data con nota prot. n. 1140, dal Comune di Saponara un protocollo d'intesa denominato "Comuni amici delle tartarughe marine" con Legambiente, nell'ambito del progetto "Life Turtlenest" per una corretta gestione delle spiagge, potenziali aree di nidificazione per le tartarughe marine "Caretta caretta";
- risulta necessario, anche in attuazione di quanto previsto con la sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui sopra, disciplinare l'esercizio di attività, potenzialmente foriere di danno all'ambiente e di nocumento alla tranquillità e al riposo dei cittadini, inerenti la corretta gestione del demanio marittimo, limitatamente agli ambiti di competenza territoriale di questo Comune;
- in particolare l'accensione dei fuochi sull'arenile rappresenta una grave minaccia per la vegetazione dunale e per la nidificazione delle tartarughe marine, divenendo altresì fonte di assembramenti, schiamazzi notturni con nocumento alla tranquillità ed al riposo dei residenti;
- possono divenire fonte di pericolo, a tutela della potenziale nidificazione della tartaruga marina "Caretta caretta" sulle spiagge del Comune di Saponara, la sosta e transito sulle spiagge dei mezzi a motore;

Rilevato che negli anni passati si sono registrate problematiche di igiene pubblica dovute all'abbandono indiscriminato dei rifiuti, di qualsiasi genere, e dei residui (tizzoni ardenti) provocati dall'attività di accensione dei fuochi, nonché di grave incuria e degrado del territorio e dell'ambiente, con pregiudizio al decoro ed alla vivibilità urbana a causa dell'abbandono indiscriminato di bottiglie di vetro al di fuori dei contenitori;

Ritenuto che un idoneo mezzo di contrasto, al fine di prevenire il collettivo perpetrarsi di simili atti anche a tutela del mare e degli ambienti costieri con particolare riferimento alla nidificazione della tartaruga marina "Caretta caretta", sia quello di vietare la detenzione ed il trasporto di qualsiasi

materiale idoneo all'accensione dei suddetti fuochi nel periodo di tempo solitamente dedicato a queste attività, il trasporto e l'utilizzo di bevande e alcolici e l'abbandono di rifiuti sull'arenile nonché il divieto di sosta e di transito sulle spiagge dei mezzi a motore;

Richiamato l'art. 50, comma 5, del T.U.E.L approvato con D. Lgs. n. 267/2000, che prevede in capo al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la competenza ad adottare ordinanze contingibili ed urgenti;

ORDINA

1. **il divieto**, fino al 31 ottobre 2024, sul tratto di spiaggia di competenza territoriale di questo Comune delle seguenti attività, a tutela del mare e degli ambienti costieri per le motivazioni espresse in narrativa, nonché della tranquillità e del riposo dei residenti:
 - l'accensione di fuochi sulla spiaggia del litorale di Saponara;
 - la detenzione, a qualsiasi titolo, il trasporto, con qualsiasi mezzo, di legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa anche astrattamente servire all'accensione di fuochi sulla spiaggia;
 - recare con sé bottiglie di vetro e, comunque, superalcolici presso la spiaggia di Saponara e presso tutti gli accessi al mare di questo territorio;
 - abbandonare rifiuti, di qualsiasi genere, sulla spiaggia di Saponara;
 - di sostare e transitare sulle spiagge dei mezzi a motore che possono arrecare un potenziale pericolo per la nidificazione/schiusa della tartaruga marina "Caretta caretta";
2. Che la Polizia Municipale e le altre forze dell'ordine assicurino il rispetto della presente ordinanza mediante appositi controlli;
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta la comminatoria di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 500,00.

DISPONE

- Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune;
- Che copia della presente venga trasmessa alla Polizia Municipale, al Comando Carabinieri di Saponara, alla Stazione dei Carabinieri di Villafranca Tirrena, alla Capitaneria di Porto di Milazzo, alla Questura di Messina;
- Che il presente atto sia reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di Saponara.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR Sicilia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di 120 (centoventi) giorni.

Saponara, lì 04/08/2024



Il Sindaco
(Geom. Giuseppe MERLINO)